

**CAPITOLATO TECNICO**

**ALL RISKS PROPERTY**

**PER IL PERIODO DAL 31/12/2015 AL 31/12/2016 (SENZA TACITO RINNOVO)**

tra

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE – SARDEGNA  
A.R.P.A.S.

**CAP Città**  
09122 CAGLIARI

e

Compagnia Assicurazioni

## INDICE

Definizioni

Condizioni generali di assicurazione

### **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

- Art. 1 Durata dell'assicurazione – Proroga – Disdetta - Recesso della garanzia  
Terrorismo e sabotaggio
- Art. 2 Decorrenza dell'assicurazione e pagamento dei premi
- Art. 3 Pagamento per variazioni con incasso di premio
- Art. 4 Forma delle comunicazioni e modifiche dell'assicurazione
- Art. 5 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – modifiche del rischio  
diminuzione del rischio
- Art. 6 Interpretazione della polizza
- Art. 7 Danni precedenti
- Art. 8 Assicurazione presso diversi assicuratori
- Art. 9 Ispezione dei beni assicurati
- Art. 10 Limite massimo d'indennizzo
- Art. 11 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
- Art. 12 Oneri fiscali
- Art. 13 Foro competente
- Art. 14 Rinvio alle norme di legge
- Art. 15 Trattamento dei dati
- Art. 15 bis Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. 136/2010
- Art. 16 R.T.I. e Delega
- Art. 17 Conteggio del premio

### **NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO**

- Art. 18 Obblighi della contraente e/o dell'assicurato – denuncia sinistro
- Art. 19 Procedura per la valutazione del danno e delle perdite
- Art. 20 Mandato dei periti – Operazioni peritali
- Art. 21 Liquidazione per partite separate
- Art. 22 Valore dei beni immobili e mobili e determinazione del danno
- Art. 23 Determinazione del danno per i valori
- Art. 24 Valore degli oggetti d'arte e determinazione del danno
- Art. 25 Coppie insiem serie
- Art. 26 Pagamento dell'indennizzo
- Art. 27 Rinuncia al diritto di rivalsa
- Art. 28 Recesso in caso di sinistro
- Art. 29 Possesso e gestione dei beni danneggiati
- Art. 30 Rendiconto

## **BENI ASSICURATI**

Art. 31 Beni Immobili

Art. 32 Beni Mobili

## **RISCHI INDENNIZZABILI**

Art. 33 Tutti i danni materiali e le perdite

Art. 34 Guasti

Art. 35 Spese necessarie per demolire

Art. 36 Spese di bonifica, decontaminazione, decorticazione

Art. 37 Spese sostenute per la ricerca e la riparazione

Art. 38 Costi per il collaudo

Art. 39 Oneri di urbanizzazione

Art. 40 Onorari e spese di competenza di Periti

Art. 41 Somme dovute a terzi

Art. 42 Maggiori Costi

## **ESCLUSIONI**

### **DELIMITAZIONI E DETRAZIONI**

Art. 43 Costi di ricostruzione degli archivi amministrativi e sanitari

Art. 44 Terremoto

Art. 45 Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti

Art. 46 Eventi atmosferici

Art. 47 Sovraccarico neve, ghiaccio

Art. 48 Eventi socio politici

Art. 49 Terrorismo sabotaggio

Art. 50 Collasso strutturale

Art. 51 Fenomeno elettrico

Art. 52 Beni in refrigerazione

Art. 53 Furto e Rapina

### **CONDIZIONI PARTICOLARI**

Art. 54 Esistenza e/o impiego di radioisotopi

Art. 55 Operatività dell'assicurazione

Art. 56 Beni elettronici

### **SCOPERTI – FRANCHIGIE – LIMITI DI INDENNIZZO**

## DEFINIZIONI

Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Polizza	Il documento che prova e regola l'assicurazione.
Contraente	L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS), che stipula l'assicurazione in nome proprio e per conto di chi spetta.
Assicurato	Il contraente e qualsiasi altro soggetto il cui interesse è protetto dalla presente assicurazione.
Società	La compagnia assicuratrice, o il gruppo di compagnie, che ha assunto la presente assicurazione.
Premio	La somma dovuta dalla contraente alla società a fronte delle garanzie da essa prestate a termini della presente assicurazione.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro	Il fatto per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato il danno.
Indennizzo/Indennità	La somma dovuta dalla Società in caso di danno conseguente ad un sinistro.
Danno liquidabile	Il danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo
Scoperto	Parte dell'ammontare del danno liquidabile che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato, espressa in percentuale sul danno liquidabile.
Franchigia	La somma stabilita contrattualmente che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato e che viene dedotta dall'ammontare del danno liquidabile
Primo rischio assoluto	Formulazione di polizza che prevede la non applicazione dell'art. 1907 Codice Civile all'indennizzo dovuto, nei limiti delle somme assicurate. Per "Primo Rischio Assoluto" si intende la forma di copertura mediante la quale, indipendentemente dal valore reale e totale dei beni, la società si impegna a risarcire in caso di sinistro i danni subiti fino al limite della somma assicurata.
Limite di indennizzo	il massimo indennizzo/indennità dovuta dalla Società
Periodo di assicurazione	Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### **Art. 1 Durata dell'assicurazione – Proroga – Disdetta – Recesso dalla garanzia terrorismo e sabotaggio**

La presente polizza ha durata dalle ore 24,00 del 31/12/2015 e scadenza alle ore 24,00 del 31/12/2016; a tale data la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

L'ARPAS, entro trenta giorni prima della conclusione del contratto si riserva la facoltà di esercitare l'opzione del rinnovo per ulteriori mesi 12 (dodici); l'estensione della durata dell'appalto potrà avvenire sulla base di valutazioni tecniche ed economiche, laddove persistessero ragioni di convenienza e di pubblico interesse.

E' facoltà della Contraente, alla naturale scadenza del \_\_\_\_\_, richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio della proroga.

E' comunque nella facoltà delle parti di disdettare la presente assicurazione al 31.12. di ogni anno, mediante disdetta da inviare tramite Raccomandata AR, spedita almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza annuale.

Resta convenuto che, per ogni pagamento relativo alla presente polizza (premi anticipati, regolazioni premio, appendici ecc.), è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria della Contraente a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto alla Società a mezzo raccomandata o telefax o e-mail

Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà, con copertura immediata, dalle ore 24,00 del giorno indicato nel documento di variazione.

Si precisa altresì che è facoltà delle parti di recedere, in qualsiasi momento e con preavviso di 15 (quindici) giorni, dalla garanzia terrorismo sabotaggio.

Nel caso di recesso da parte della società esso s'intenderà altresì valido sia per la presente assicurazione sia per tutte le assicurazioni aggiudicate nella medesima gara con il rimborso del premio imponibile pagato e non goduto, salvo che la Contraente non richieda, per iscritto, il mantenimento di una o più delle suddette assicurazioni, compresa la presente, ma senza la garanzia terrorismo sabotaggio, nel qual caso la società sarà tenuta al rispetto degli accordi contrattuali ed al rimborso del solo premio relativo al periodo di rischio non corso determinato sulla base del tasso annuo imponibile per la garanzia terrorismo sabotaggio pari a quello indicato nella scheda offerta economica.

### **Art. 2 Decorrenza dell'assicurazione e Pagamento del premio**

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza anche se il pagamento del premio potrà essere effettuato dalla Contraente entro i sessanta (60 giorni in deroga all'art. 191 C.C.) giorni successivi.

Se la contraente non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa, dalle ore 24,00 dell'ultimo giorno utile per il pagamento del premio, e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

I rapporti contrattuali dovranno conformarsi alle disposizioni relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 co. 8 della Legge nr 136/2010

(L'ARPAS, in fase di liquidazione del premio, ai sensi dell'art. 4 c. 3 del DPR 207/2010, opererà una ritenuta pari allo 0,5 sull'importo netto del premio. Tale ritenuta potrà essere svincolata soltanto alla scadenza della polizza assicurativa, previa verifica di conformità delle prestazioni e rilascio del documento unico di regolarità contributiva)

### **Art. 3 Pagamento per variazioni con incasso di premio**

Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

Resta, anche per questi casi, convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria della Contraente a condizioni che, gli estremi dell'atto, vengano comunicati per iscritto alla Società a mezzo raccomandata o telex o telefax o e-mail

Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà, con copertura immediata, dalle ore 24,00 del giorno indicato nel documento di variazione.

### **Art. 4 Forma delle comunicazioni e modifiche dell'assicurazione**

Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta e scambiate mediante posta elettronica semplice e/o certificata (pec) od altro mezzo certo (fax . Raccomandata A.R.) e le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 5 Dichiarazione relative alle circostanze del rischio – Modifiche del rischio – Buona fede – Diminuzione del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli

Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che la Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

Si precisa peraltro che non costituiscono aggravamento di rischio e (pertanto, la Contraente e/o l'Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società) l'assicurazione di nuovi complessi o beni immobili e relativi contenuti, le costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche negli eventuali processi di lavorazione, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai beni immobili e beni mobili.

Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell'art. 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio, nonché dei valori assicurati, la riduzione di premio sarà immediata.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell'articolo 1897 di cui sopra.

#### **Art. 6 Interpretazione della polizza**

In caso di interpretazione dubbia delle clausole di polizza, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'Assicurato/Contraente.

#### **Art. 7 Danni precedenti**

L'Assicurato e la Contraente sono esonerati dall'obbligo di dichiarare eventuali danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione e/o l'attività in genere dell'assicurato e/o della contraente stessi.

#### **Art. 8 Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, l'assicurato è esonerato dal dare alla Società comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro però, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

#### **Art. 9 Ispezione dei beni assicurati**

La Società ha sempre il diritto di visitare i luoghi in cui si trovano i beni assicurati e l'assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

#### **Art. 10 Limite massimo d'indennizzo**

Salvo per le spese effettuate a scopo di salvataggio di cui all'articolo 1914 del Codice Civile e dove diversamente indicato, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

#### **Art. 11 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dalla Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare alla Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### **Art. 12 Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.

#### **Art. 13 Foro competente**

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza, è competente, il Foro di Cagliari

#### **Art. 14 Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 15 Trattamenti dei dati**

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

#### **Art. 15 bis Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. 136/2010**

La Società appaltatrice, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto, sono tenute ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. . I soggetti interessati sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante. Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

#### **Art. 16 R.T.I. e Delega**

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quota tra le diverse Società indicate nella Scheda Offerta Economica relativa alla presente assicurazione, resta inteso che in caso di sinistro la Società mandataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società mandanti che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento.

La Società mandataria si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.



### **Art. 17 Conteggio del premio**

Il premio al netto delle imposte governative vigenti, è determinato dall'applicazione alla somma complessivamente assicurata, del tasso per mille imponibile indicato nella scheda offerta economica, per il periodo di assicurazione di riferimento.

Le garanzie sono prestate sino alla concorrenza massima di Euro 3.500.000,00 (somma assicurata) che si deve intendere quale massimale assicurato a Primo Rischio Assoluto.

## **NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO**

### **Art. 18 Obblighi della Contraente – Denuncia del sinistro**

In caso di sinistro, a parziale deroga dell'Articolo 1913 del Codice Civile, il personale all'uopo preposto dalla Contraente, deve darne avviso alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando ne abbia avuto la possibilità.

La contraente o l'assicurato fornirà alla società le informazioni e le prove che la stessa potrà ragionevolmente richiedere al riguardo.

L'Assicurato deve conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali ovvero fino a diversa comunicazione della società antecedente detto termine, ferma la facoltà dell'assicurato di proseguire la propria attività senza dover attendere le operazioni peritali.

### **Art. 19 Procedura per la valutazione del danno e delle perdite**

L'ammontare dei danni e/o delle perdite è concordato tra le parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dalla Contraente, con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito e se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

### **Art. 20 Mandato dei periti – operazioni peritali**

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei beni assicurati;

- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i disposti tutti della presente assicurazione.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna della parti.

I risultati delle valutazioni di cui al punto c) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Si conviene che, in caso di sinistro, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività – anche se ridotta – e la tranquillità nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle porzioni utilizzabili delle aree danneggiate.

### **Art. 21 Liquidazione per partite separate**

Dietro richiesta della Contraente o dell'Assicurato tutto quanto previsto dalla presente assicurazione relativamente all'indennizzo, è applicato a ciascuna partita singolarmente considerata ovvero come se per ognuna di esse fosse stata stipulata una polizza distinta.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

### **Art. 22 Valore dei beni immobili e mobili e determinazione del danno**

- 1) Premesso che per “valore a nuovo” si intende:

- per i beni immobili, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il bene escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i beni mobili (escluso valori e oggetti d'arte), il costo di rimpiazzo dei beni stessi con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico (al lordo degli oneri fiscali se dovuti all'Erario e/o di qualunque altro onere, delle spese di trasporto, delle spese supplementari per lavoro straordinario anche notturno e festivo, nonché dei costi di montaggio, collaudo e messa in servizio in genere),

in caso di sinistro che colpisca i beni immobili ed i beni mobili di cui al presente punto si determina:

- a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione “valore a nuovo” non esistesse e cioè al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, all'uso e ad ogni altra circostanza influente la valutazione e detratto l'eventuale valore delle cose recuperabili dopo il sinistro (al netto delle spese incorse per il recupero);
- b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al “valore a nuovo”.

Il pagamento del supplemento d'indennità di cui alla lettera b) è eseguito in relazione allo stato di avanzamento dei lavori così come previsto dalle norme relative al successivo articolo “Pagamento d'indennizzo”.

La ricostruzione può avvenire nella stessa od in altra ubicazione e sia la riparazione che la ricostruzione che il rimpiazzo possono essere effettuati nei modi e secondo tipo e genere più rispondenti alle esigenze dell'assicurato, fermo il fatto che la Società non indennizzerà il maggior onere eventualmente derivato.

L'assicurazione in base al valore a nuovo non è operante, e pertanto, in caso sinistro, l'ammontare dell'indennizzo è determinato unicamente con le stime i cui alla precedente lettera a):

- per i beni immobili (o porzioni di) e per i beni mobili (esclusi valori e oggetti d'arte) che, al momento del sinistro, si trovino in stato di inattività (non costituiscono tale stato le sospensioni temporanee, anche prolungate, per manutenzione, revisione o per esigenze o schemi operativi decisi dall'assicurato);
- nei casi in cui le operazioni di riparazione, di ricostruzione o di rimpiazzo non siano intraprese entro 36 (trentasei) mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

- 2) In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, che abbia interessato beni immobili di particolare valore storico e/o artistico e/o architettonico, per i quali il valore assicurato è pari al valore che i beni avevano al momento del sinistro, la società indennizzerà le spese necessarie per il restauro od il ripristino o per il rimpiazzo o la ricostruzione delle cose distrutte e/o danneggiate, secondo la tipologia costruttiva esistente al momento del sinistro per la specifica destinazione di dette cose, anche nel rispetto delle caratteristiche dimensionali del manufatto e/o dovute all'impiego di materiali coevi e della relativa tecnica di esecuzione e messa in opera, con il limite del valore che le cose stesse avevano al momento del sinistro.

Qualora si dimostrasse tecnicamente impossibile il restauro, ripristino, rimpiazzo o ricostruzione nel modo anzidetto, fermo il limite che i beni danneggiati o distrutti avevano al momento del sinistro, dovrà essere tenuto conto dell'eventuale impiego di tecnologie e/o strutture moderne sostitutive o integrative.

La società indennizza le spese di cui al presente punto, come sopra definite, effettivamente sostenute entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data del sinistro, ed entro il limite del 70% del valore del bene stesso.

Nel caso in cui la contraente o l'assicurato non procedesse al restauro, ripristino, rimpiazzo o alla ricostruzione delle cose distrutte o danneggiate, la società indennizzerà un importo determinato come alla precedente lettera a) ovvero pari alle spese necessarie per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate con l'impiego di materiali e di tecniche in uso al momento del sinistro, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato di conservazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante, con il limite, in ogni caso, del valore che le cose distrutte o danneggiate avevano al momento del sinistro.

#### **Art. 23 Determinazione del danno per i valori**

Il denaro, i titoli di credito e qualsiasi carta rappresentante un valore sono valutati al loro valore nominale, ovvero, qualora fossero ammortizzabili, sono riconosciute le spese per il loro ammortamento.

#### **Art. 24 Valore degli oggetti d'arte e determinazione del danno**

Qualora esista una stima degli oggetti d'arte vale il disposto dell'articolo 1908, II° comma, del Codice Civile ed è attribuito a ciascun bene il valore di cui alla stima.

In mancanza di stima, ovvero per beni non compresi nell'elenco della stima stessa, è attribuito il valore di mercato al momento del sinistro.

In caso di danno o perdita parziale, del bene o di un bene di ogni coppia o serie, l'ammontare del danno sarà calcolato sommando il costo e le spese di restauro al deprezzamento subito, con il massimo del valore del bene, o della coppia o serie, al momento del sinistro.

### **Art. 25 Coppie – insieme – serie**

In caso di danno ad uno o più beni facenti parte di una coppia o di un insieme o di una serie ma che non abbia colpito la restante parte della coppia, insieme o serie, la misura dell'indennizzo del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerata l'importanza di detto bene o beni; in nessun caso il danno verrà considerato un danno totale della coppia, insieme o serie.

Inoltre, in caso di danno ad un bene, o ad una parte di esso, non reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro bene o con altra parte, la Compagnia indennizza il costo di riacquisto dell'intera coppia e/o insieme e/o serie al netto di eventuali recuperi, se ammessi ed ottenibili.

### **Art. 26 Pagamento dell'indennizzo**

L'assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere indennizzato dalla Società sulla base degli elementi acquisiti a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 100.000,00

L'obbligo della Società viene in essere entro 90 giorni dalla richiesta dell'acconto.

Tale acconto non può comunque essere superiore ad Euro 500.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso di danno ad un bene assicurato in base al "valore a nuovo", la determinazione dell'acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse. Per tale bene, trascorsi 30 giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che il bene assicurato aveva al momento del sinistro, l'assicurato potrà tuttavia ottenere degli anticipi sul supplemento spettategli, che saranno determinati in relazione allo stato di avanzamento dei lavori ovvero entro 30 giorni da quando siano presentate le documentazioni comprovanti le spese effettivamente sostenute.

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la società provvederà a sottoporre all'assicurato una proposta di liquidazione entro 30 giorni dalla ricezione della citata documentazione ed a corrispondere il pagamento del relativo importo entro i 30 giorni successivi all'accettazione della suddetta proposta, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Eventuali eccezioni, riserve, reiezioni o proposte di liquidazione parziali rispetto all'ammontare dell'indennizzo richiesto, dovranno essere dettagliate per iscritto dalla Società all'assicurato entro i 30 giorni di cui alla precitata proposta di liquidazione, ed in ogni caso, dovranno contenere il conteggio e l'ammontare dell'indennizzo presunto.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato solo quando sarà dimostrato che non ricorra il caso di dolo dell'assicurato o della contraente.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato dagli assicuratori anche prima della chiusura dell'istruttoria giudiziaria, se aperta, e l'assicurato si impegna a far pervenire agli assicuratori detto documento, se disponibile, con la massima sollecitudine

### **Art. 27 Rinuncia al diritto di rivalsa**

La Società rinuncia – salvo il caso di dolo - al diritto di surroga previsto ai sensi dell'articolo 1916 del Codice Civile, salvo esplicita autorizzazione della contraente, a condizione che la contraente o l'assicurato non esercitino essi stessi tale azione di rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili, chiunque essi siano, del danno, a meno che la contraente e/o l'assicurato stessi non esercitino tale azione per il recupero di eventuali scoperti e/o franchigie e/o per le eccedenze del danno o delle perdite subiti rispetto all'indennizzo corrisposto dalla Società.

### **Art. 28 Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o la Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni. In tal caso la società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dalla Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza.

Resta inteso tra le Parti che, qualora alla data di effetto del recesso la contraente non sia riuscita a portare a termine il completo collocamento della nuova assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte della contraente del documento contrattuale correttamente emessa dalla Società.

### **Art. 29 Possesso e gestione dei beni danneggiati**

In caso di danno subito dai beni assicurati, l'assicurato avrà pieno diritto al loro possesso e la loro gestione. Resta altresì convenuto che dopo che adeguati esami avranno indicato quali beni sono stati effettivamente danneggiati, l'assicurato determinerà se tali beni sono adatti per essere utilizzati salvo, comunque, diverse disposizioni eventualmente emanate od impartite dalle competenti autorità. Il valore dei recuperi spetta alla Società.

### **Art. 30 Rendiconto**

La Società alle scadenze semestrali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

## **BENI ASSICURATI**

Come qui di seguito definiti, ovunque posti e/o esistenti sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di san Marino, salvo dove diversamente indicato, di proprietà dell'assicurato anche se detenuti a qualsiasi titolo da Dipendenti dell'assicurato stesso o detenuti da terzi, o di proprietà di terzi ma detenuti a qualsiasi titolo dall'assicurato, e più in generale per i quali esiste un interesse dell'assicurato o lo stesso è tenuto all'assicurazione, compresi beni non detenuti dall'assicurato e di proprietà di persone dipendenti o di terzi ma che si trovano nei luoghi ed aree in cui l'assicurato svolge le proprie attività, si intendono assicurati.

### **Art. 31 Beni immobili (beni istituzionali e beni patrimoniali da reddito e non )**

Come tali intendendosi tutte le costruzioni, compresi i fissi e gli infissi, tutte le opere murarie e di finitura, le opere di fondazione o interrato, gli impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento e quant'altro di impiantistica è parte integrante delle costruzioni; i muri di cinta e le altre recinzioni, le pavimentazioni stradali esclusivamente di pertinenza delle costruzioni intendendosi altresì per beni immobili eventuali

container, palloni pressostatici e tensostrutture, tunnels interrati e non e fabbricati rurali nonché ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per loro natura e/o destinazione.

### **Art. 32 Beni mobili**

Come tali intendendosi tutto quanto, sia fisso che mobile, diverso da beni immobili, compresi gli oggetti d'arte (quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, arazzi, tappeti e qualunque altro bene avente valore artistico), Valori (monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi tessera, ticket, buono, certificato e carta rappresentante un valore) nonché quant'altro ad utilizzo delle attività svolte. Sono altresì compresi, qualora non assicurati con specifiche polizze, i beni elettronici, i beni elettronici ad impiego mobile, (beni che per loro particolare natura possono essere utilizzati in luoghi diversi) nonché i beni elettromedicali con i relativi programma e dati.

Premesso quanto sopra, si assicurano a Primo Rischio assoluto:

<b>Partita</b>	<b>Beni assicurati</b>	<b>Somme assicurate</b>
1	Beni immobili e beni mobili, come da definizioni di cui sopra	Euro 3.500.000,00.

## **RISCHI INDENNIZZABILI**

La Società indennizza

### **Art. 33 Tutti i danni materiali e le perdite**

Causati ai beni assicurati da qualsiasi evento qualunque ne sia la causa, anche se determinati con colpa grave della contraente e/o dell'assicurato, salvo quanto stabilito dagli articoli "Esclusioni" e "Scoperti, Franchigie e Limiti di Risarcimento".

### **Art. 34 Guasti**

Causati ai beni assicurati per ordine delle Autorità, e quelli arrecati dall'assicurato o da terzi allo scopo di arrestare o ridurre od impedire gli effetti di un evento dannoso indennizzabile e ciò anche se tale scopo non è stato raggiunto.

### **Art. 35 Spese necessarie per demolire**

Smantellare, sgomberare, trasportare al più vicino scarico autorizzato e abilitato, trattare i residui del sinistro, smaltire eventuali rifiuti tossici, nocivi e/o radioattivi; relativamente ai beni non danneggiati: smontare, svuotare, eventualmente decontaminare, rimuovere temporaneamente ed altre simili operazioni nonché ricollocare in opera e collaudare a nuovo.

Fermo quanto stabilito dall'articolo "limite massimo di indennizzo" della presente polizza, la Società indennizza, per singolo sinistro, dette spese senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile, e fino alla concorrenza di un importo pari al 15% del danno liquidabile.

Qualora detto importo percentuale risulti inferiore all'importo delle spese effettivamente sostenute dall'assicurato la società indennizza tale differenza sino alla concorrenza di un importo pari ad Euro 500.000,00.

### **Art. 36 Spese di bonifica decontaminazione e decorticazione**

Dei beni immobili, beni mobili e del terreno, comprese le eventuali spese di sgombero e trasporto, al più vicino scarico autorizzato e abilitato, e che l'assicurato debba sostenere in conseguenza di un evento dannoso indennizzabile.

Fermo quanto stabilito dall'articolo "Limite massimo di indennizzo" della presente polizza, la Società indennizza, per singolo sinistro, dette spese senza l'applicazione del disposto di cui all'articolo 1907 del codice Civile, e fino alla concorrenza di un importo pari ad Euro 50.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nel corso dell'anno assicurativo.

### **Art. 37 Spese sostenute per la ricerca e la riparazione**

Di rotture e/o guasti di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di captazione e distribuzione di gas, di conduzione di energia elettrica e per telecomunicazione, comprese le spese per la demolizione ed il ripristino delle parti di beni immobili, comprese le pavimentazioni, anche stradali, ed anche se effettuate per la sola ricerca del guasto o della rottura.

Fermo quanto stabilito dall'articolo "Limite massimo di indennizzo" della presente polizza, la società indennizza dette spese senza l'applicazione del disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile, e fino alla concorrenza, per uno o più sinistri avvenuti nel corso di ciascun anno assicurativo, di un importo pari ad Euro 25.000,00.

### **Art. 38 Costi per il collaudo**

E per le prove di idoneità e controllo sui beni assicurati anche se tali beni risultano apparentemente illesi, ma vi sia il ragionevole dubbio che possano aver subito danni in conseguenza di un evento dannoso indennizzabile.

Fermo quanto stabilito dall'articolo "Limite massimo di indennizzo" della presente polizza, la società indennizza detti costi e/o oneri e/o spese senza l'applicazione del disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile, e fino alla concorrenza di un importo pari ad Euro 25.000,00 per singolo sinistro.

### **Art. 39 Oneri di urbanizzazione**

E ricostruzione nonché a qualsiasi altro costo e/o onere e/o spesa supplementare che dovesse comunque gravare sull'assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione e/o riparazione e/o rimpiazzo dei beni assicurati, a seguito di un sinistro indennizzabile, in base a disposizioni di leggi e/o ordinanze in vigore al momento della ricostruzione e/o riparazione e/o rimpiazzo dei beni stessi.

Fermo quanto stabilito dall'articolo "Limite massimo di indennizzo" della presente polizza, la società indennizza detti costi e/o oneri e/o spese senza l'applicazione del disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile, e fino alla concorrenza di un importo pari ad Euro 100.000,00 per sinistro.

### **Art. 40 Onorari e spese di competenza di periti**

Di progettisti e di consulenti, effettivamente sostenute dalla contraente o dall'assicurato, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate; nonché di ingegneri, architetti, consulenti e società di revisione che la contraente avrà scelto e nominato anche conformemente a quanto previsto in polizza nonché la quota parte a carico della Contraente a seguito della nomina del terzo Perito.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di un importo pari ad Euro 100.000,00 per singolo sinistro.

#### **Art. 41 Somme dovute a terzi**

Che l'assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali cagionati alle cose dei terzi stessi, compreso i locatari, da un sinistro indennizzabile a termini di polizza e fino alla concorrenza, per singolo sinistro, di un massimale pari ad Euro 3.000.000,00 e, per più sinistri avvenuti nel periodo di assicurazione, col massimo di Euro 5.000.000,00, e ciò senza l'applicazione del disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile e fermo quanto stabilito dall'articolo "Limite massimo di indennizzo" della presente polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale di cui sopra e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

La società risarcirà i danni cagionati ai terzi senza l'applicazione di alcuna franchigia o scoperto previsti dalla presente polizza.

Se dall'assicurazione fossero esclusi:

- danni di importo non superiore ad un determinato ammontare (importo dei danni rientranti in franchigia),
- beni non assicurati in quanto già coperti da apposita assicurazione o non sussista un interesse all'assicurazione dell'assicurato pur essendo gli stessi beni in uso o detenzione allo stesso,

e per questi soli motivi il sinistro che avesse colpito i beni assicurati risultasse non indennizzabile, non sarà applicata la condizione prevista che subordina l'indennizzabilità dei danni ai terzi alla indennizzabilità del sinistro.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che l'assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo, salvo i veicoli e gli effetti personali dei dipendenti dell'assicurato o di terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria.

La contraente o l'assicurato deve informare la società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato.

L'assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del Codice Civile.

#### **Art. 42 Maggiori costi**

Sostenuti dall'assicurato, a seguito di un sinistro indennizzabile, allo scopo di continuare la propria attività e che si riferiscono alle spese straordinarie documentate, necessariamente e non inconsideratamente sostenute durante il periodo di ripresa dell'attività stessa e per un massimo di 12 mesi.

La società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'autorità, difficoltà di reperimento dei beni imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

La società risarcirà dette spese senza l'applicazione di alcuna franchigia o scoperto previsti dalla presente polizza.

Fermo quanto stabilito dall'articolo "Limite massimo di indennizzo" della presente polizza, la società indennizza dette spese senza l'applicazione del disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile, e fino alla concorrenza di un importo, per uno o più sinistri avvenuti nel corso di ciascun periodo di assicurazione, pari ad Euro 300.000,00.



## ESCLUSIONI

### **a. Sono esclusi i danni anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi**

a1) verificatisi in occasione di:

- atti di guerra dichiarata o non, occupazione od invasione militare, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; si precisa peraltro che non sono considerati “atti di guerra od insurrezione” le azioni di organizzazioni terroristiche/politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, frane;

salvo che l’assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con detti eventi;

a2) dovuti a o causati da:

- dolo dell’assicurato;
- perdite di quote di mercato, interruzione dell’attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
- trasporto di beni mobili al di fuori di beni immobili o delle aree esterne di pertinenza dei beni immobili stessi

### **b. Sono esclusi i danni**

b1) di:

- ammanco e/o smarrimento, truffa ed appropriazione indebita;
- estorsione, malversazione o concussione;

b2) dovuti a o causati da:

- montaggio, smontaggio, manutenzione dei beni mobili;
- costruzione, modifica, trasformazione di beni immobili;
- errori di progettazione, di calcolo e di esecuzione di beni immobili e mobili;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- errori di lavorazione, da vizi e difetti di materiale, sempre che non siano causa di altri eventi non specificamente esclusi; in questo caso la compagnia sarà obbligata solo per la parte di danno non esplicitamente esclusa;
- eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;

nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma b) derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa;

### **c. Sono esclusi i danni salvo che siano determinati da eventi non altrimenti esclusi**

Dovuti a o causati da:

- corrosione, incrostazioni, deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dei beni assicurati a causa del loro naturale uso o funzionamento, limitatamente ai beni o parte degli stessi e direttamente colpiti;
- guasti o improprio funzionamento dei beni mobili, salvo quanto stabilito dalla delimitazione – fenomeno elettrico;

- perdita, indisponibilità, alterazione o distruzione di dati e/o di programmi informatici e da virus informatici;
- sospensione, interruzione o anormale produzione e/o fornitura di energia elettrica, termica, gas, acqua;
- inquinamento;

nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma c) derivi altro danno indennizzabile a termini di polizza, la società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

**d. Sono esclusi dall'assicurazione**

- il valore del terreno;
- i veicoli iscritti al PRA
- gli aeromobili ed i natanti
- boschi, alberi, coltivazioni ed animali in genere

### **DELIMITAZIONI E DETRAZIONI**

Salvo quanto di seguito eventualmente precisato, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia pari ad Euro 3.000,00.

**Art. 43 Costi di ricostruzione degli archivi amministrativi e sanitari**

Relativamente ai costi del materiale e delle operazioni manuali e/o meccaniche e/o elettroniche per il rifacimento degli archivi, amministrativi e/o sanitari, distrutti o danneggiati o persi o sottratti quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, documenti anche contabili, fatture, registri, disegni, materiale meccanografico e/o sanitario, supporti di dati di apparecchiature elettroniche e/o elettromedicali e simili, gli stessi saranno riconosciuti solo se sostenuti entro 24 mesi dalla data del sinistro.

La società indennizzerà tali costi sino alla concorrenza, per singolo sinistro di un importo pari ad Euro 50.000,00.

**Art. 44 Terremoto**

Relativamente ai danni subiti dai beni assicurati in occasione di terremoto, intendendosi per tale fenomeno tellurico il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento tellurico sono attribuite ad unico fenomeno ed i relativi danni considerati singolo sinistro.

Relativamente a tali danni in nessun caso la società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari a Euro 2.000.000,00.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari ad un importo di Euro 50.000,00.

**Art. 45 Inondazioni, alluvioni, allagamenti**

Relativamente ai danni subiti dai beni assicurati in occasione di inondazioni, alluvioni o allagamenti, questi ultimi non conseguenti a guasti o rotture di impianti in genere, in nessun caso la società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari ad Euro 2.000.000,00.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari ad un importo di Euro 20.000,00.

La società non risponde dei danni subiti dai beni mobili posti in locali interrati e seminterrati di beni immobili.

#### **Art. 46 Eventi atmosferici**

Relativamente ai danni causati ai beni assicurati da eventi atmosferici, intendendosi per tali uragani, bufere, tempeste, vento e cose da essi trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve, sono esclusi quelli subiti:

- dai beni mobili posti all'aperto non per loro naturale uso o destinazione;
- dai beni mobili assicurati qualora grandine, pioggia e neve non siano penetrate, nei beni immobili, attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza, degli eventi atmosferici stessi.

In nessun caso la società pagherà, per uno o più sinistro che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari ad Euro 2.000.000,00.

Relativamente ai danni causati dagli eventi sopra descritti a beni immobili aperti da uno o più lati ed a serramenti, vetrate, lucernari in genere e manufatti in materia plastica, in nessun caso la società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari ad Euro 50.000,00.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari ad un importo di Euro 15.000,00.

#### **Art. 47 Sovraccarico neve, ghiaccio**

Relativamente ai danni di sovraccarico da neve e/o ghiaccio subiti dai beni assicurati, la società indennizza tali danni sempre che i beni immobili siano conformi ad eventuali norme in materia di sovraccarichi vigenti al momento della costruzione dei beni stessi.

In nessun caso la società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari ad Euro 2.000.000,00.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a Euro 5.000,00

#### **Art. 48 Eventi socio politici**

Relativamente ai danni subiti dai beni assicurati verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi la società indennizza tali danni nel limite, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, di un importo pari ad Euro 2.000.000,00.

#### **Art. 49 Terrorismo, sabotaggio**

Premesso che per terrorismo sabotaggio si intende qualsiasi azione violenta diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico, ciò premesso:

- la società indennizza, relativamente ai danni ai beni assicurati verificatisi in conseguenza di terrorismo, sabotaggio, tali danni nel limite per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, di un importo pari ad Euro 1.000.000,00.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro di uno scoperto pari al 10% con il minimo di un importo pari ad Euro 2.000,00 ed un massimo di importo pari ad Euro 50.000,00.

#### **Art. 50 Collasso strutturale**

Relativamente ai danni di crollo e collasso strutturale dei beni assicurati la società indennizza i danni conseguenti a sovraccarico (escluso quello di neve) delle strutture dei beni stessi.

Relativamente a tali danni, in nessun caso la società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari ad Euro 250.000,00

#### **Art. 51 Fenomeno elettrico**

Relativamente ai danni di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici indennizzabili a termini di polizza, sono esclusi quelli causati da usura od inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione, o verificatisi in conseguenza di collaudi, prove, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione.

Relativamente a tali danni, in nessun caso la società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari ad Euro 200.000,00.

#### **Art. 52 Beni in refrigerazione**

Relativamente ai danni subiti dai beni assicurati a causa di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo e/o delle sostanze atte alla conservazione così come a causa di fuoriuscita del fluido frigorifero, la società risponde, oltre a quelli conseguenti ad eventi non altrimenti esclusi, anche dei danni conseguenti all'accidentale verificarsi di guasti o rotture, a qualsiasi causa dovuti, nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e/o produzione o distribuzione dell'energia elettrica.

L'assicurazione ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto come conseguenza un qualsiasi deterioramento dei beni assicurati tale da impedirne l'utilizzo.

In nessun caso la società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari ad Euro 50.000,00 ferma la franchigia temporale di 6 (sei) ore.

#### **Art. 53 Furto e rapina**

a) Relativamente alle perdite, direttamente verificatisi, per furto ed estorsione la società ne risponde:

- Per i beni mobili assicurati posti nei locali dei beni immobili ed a condizione che l'autore del furto si sia impossessato dei beni stessi:
  - violandone le difese poste a tutela dei beni assicurati, mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli od arnesi simili, uso fraudolento di chiavi, uso di chiavi false; uso di chiavi vere;
  - introducendosi nei locali dei beni immobili per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
  - in altro modo, rimanendo clandestinamente chiuso nei locali contenenti i beni assicurati, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi,

sino alla concorrenza per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione e relativamente alla perdita per furto dei beni assicurati, di una somma pari ad Euro 200.000,00.

Per quanto concerne i valori i cassaforte, riposti o chiusi a chiave la somma assicurata è pari a € 25.000,00 per sinistro.

b) Relativamente alle perdite, direttamente verificatesi, per rapina dei beni assicurati (sottrazione e/o costrizione a consegnare i beni assicurati mediante violenza alla persona o minaccia) la società ne risponde a condizione che la stessa sia avvenuta nei locali di beni immobili contenenti i beni assicurati quand'anche le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia siano prelevate dall'esterno e costrette a recarsi nei locali stessi.

In nessun caso la società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione e relativamente alla perdita per rapina dei beni assicurati, somma maggiore di Euro 50.000,00.

c) Relativamente alle perdite, direttamente verificatesi, per furto e rapina (come sopra definita) di valori ed oggetti d'arte affidati a portavalori (persone di età compresa tra i 18 ed i 70 anni incaricate del trasporto dei valori stessi) avvenuti all'esterno dei locali di beni immobili, ovunque ma sempre sul territorio nazionale, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, sino alla concorrenza di un importo di Euro 20.000,00.

Sono parificati alle perdite di furto e rapina dei beni assicurati gli eventuali compensi dovuti per legge a terzi per il ritrovamento della refurtiva, e ciò sino alla concorrenza di un importo pari ad Euro 5.000,00.

Sono altresì parificati a tali perdite di furto e rapina dei beni assicurati i danni, i guasti e gli atti vandalici, commessi dagli autori dei reati ai beni assicurati, in occasione dei reati stessi o nel tentativo di commetterli.

Resta convenuto che relativamente ai danni direttamente verificatisi, di furto e rapina di oggetto d'arte e valori, la società non pagherà, per singolo sinistro e per periodo di assicurazione, rispettivamente somma maggiore di Euro 5.000,00 e senza l'applicazione del disposto di cui all'articolo 1907 del codice civile.

Resta altresì convenuto che, relativamente alla globalità dei danni, direttamente verificatisi, di furto e rapina di cui sopra, la società non pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di Euro 200.000,00 e senza l'applicazione del disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari ad Euro 500,00.

## **CONDIZIONI PARTICOLARI**

### **Art. 54 Esistenza e/o impiego di radioisotopi**

A parziale deroga di quanto previsto al punto A delle "Esclusioni" la società risponde dei danni conseguenti all'esistenza e/o all'impiego di radioisotopi utilizzati dall'assicurato per le attività svolte.

### **Art. 55 Operatività dell'assicurazione**

Qualora alcuni beni risultassero colpiti da un sinistro indennizzabile a termini di polizza e qualora tale sinistro non risulti liquidabile per il solo motivo che i beni colpiti non sono contemplati nella presente assicurazione resta inteso che, qualsiasi danno o spesa o perdita conseguente anche se inerente ai soli beni danneggiati e non assicurati, sarà comunque indennizzabile.

### **Art. 56 Beni elettronici**

Premesso che per beni elettronici si intendono: i beni per l'elaborazione, interpretazione, comunicazione di dati, il software o le istruzioni codificate da parte di processori elettronici e/o elettromeccanici, quali a titolo esemplificativo impianti e/o macchine di elaborazione dati, segnalazione, rilevazione, trasmissione,

comunicazione, ricezione, registrazione, misurazione e gli apparecchi audiofonovisivi compresi le relative parti accessorie e/o i loro componenti, ciò premesso:

- La società indennizza i danni ai beni elettronici previa detrazione, per singolo sinistro di un importo pari ad Euro 500,00.

Relativamente ai beni elettronici ad impiego mobile l'assicurazione è operante per i danni e le perdite subite durante il loro impiego, giacenza, spostamento/trasporto con qualsiasi mezzo, danni e perdite avvenute in tutto il Mondo e previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari ad Euro 500,00.

In nessun caso la società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari ad Euro 200.000,00 col limite di Euro 20.000,00 per singolo bene elettronico ad impiego mobile.

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti:

- Durata dell'assicurazione – Proroga – Disdetta e Recesso della garanzia  
Terrorismo e sabotaggio
- Decorrenza dell'assicurazione e pagamento dei premi
- Pagamento per variazioni con incasso di premio
- Gestione della polizza
- Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio – modifiche del rischio – Diminuzioni del rischio
- Ispezione dei beni assicurati
- Foro competente
- RTI e Delega
- Obblighi della contraente – denuncia del sinistro
- Recesso in caso di sinistro